

Repertorio n. 10.439

Fascicolo n. 7.977

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio, in Vallecrosia (IM) in via Colonnello Aproso numero 19/21, presso la locale filiale della Banca

avanti a me Avv. Marco Saguato, Notaio in Imperia, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Imperia e San Remo, si sono personalmente costituiti i signori:

da una parte, e dall'altra

comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:



Il signor \_\_\_\_\_ cede e vende al signor \_\_\_\_\_

, che accetta ed acquista, la seguente proprietà immobiliare sita in comune di Imperia, censuario di Moltedo, in via Regina Elena, più precisamente:

a) alloggio in cattivo stato di conservazione disposto su tre livelli (piano primo, piano secondo e piano terzo) collegati tra loro mediante scala interna, composto al piano primo da ingresso, camera, soggiorno, cucina, bagno e cantina; al piano secondo da tre camere, sala, bagno e cantina; al piano terzo da due camere e disimpegno; il tutto censito come segue al catasto fabbricati del comune di Imperia, sezione MOL:

f.2 mapp.333 sub.6 zc.2 cat.A/3 cl.2 vani 10,5 rc euro 704,96;

b) unità immobiliare ad uso magazzino in cattivo stato di conservazione posta al piano terra, accessorio e pertinenza dell'alloggio sopra descritto, costituito da quattro vani della consistenza catastale complessiva di metri quadrati 80 (ottanta), oltre corte pertinenziale ricompresa nella medesima consistenza catastale; il tutto censito come segue al catasto fabbricati del comune di Imperia, sezione MOL:

f.2 mapp.333 sub.4 zc.2 cat.C/2 mq.80 rc euro 144,61;

c) alloggio in cattivo stato di conservazione disposto su due livelli, collegati tra loro mediante scala interna, composto al piano terra da ingresso, camera, wc, cantina; al



piano primo da soggiorno, cucina, camera, portico e corte accessoria ricompresa nella medesima consistenza catastale; il tutto censito come segue al catasto fabbricati del comune di Imperia, sezione MOL:

f.2 mapp.334 sub.3 zc.2 cat.A/4 cl.2 vani 4,5 rc euro 153,39;

d) unità immobiliare ad uso magazzino in cattivo stato di conservazione, posta al piano seminterrato, accessorio e pertinenza dell'alloggio sopra descritto, costituita da due vani della consistenza catastale complessiva di metri quadrati 29 (ventinove), oltre a corte pertinenziale ricompresa nella medesima consistenza catastale; il tutto censito come segue al catasto fabbricati del comune di Imperia sezione MOL:

f.2 mapp.334 sub.1 zc.2 cat.C/2 mq.29 rc euro 52,42;

e) porzione di fabbricato allo stato di rudere posto al piano terra, censito come segue al catasto fabbricati del comune di Imperia, sezione MOL:

f.2 mapp.334 sub.5 unità collabenti

il tutto formante corpo unico alle seguenti principali coerenze: via Regina Elena, mappali 336, 332 e 604 del medesimo foglio 2 del comune di Imperia, censuario di Moltedo;

e) porzioni di terreno della consistenza catastale complessiva di metri quadrati 17.631 (diciassettemilaseicentotrentuno), con entrostanti piccoli fabbricati pertinenziali privi di propria autonomia reddituale e tali da non richiedere un autonomo accatastamento, oltre a piccolo fabbricato diruto



in pessimo stato di conservazione; il tutto censito come segue al catasto terreni del comune di Imperia, censuario di Molledo:

f.1 mapp.675 uliveto cl.3 mq.246 rd euro 0,83 ra euro 0,76;

f.1 mapp.677 uliveto cl.3 mq.234 rd euro 0,79 ra euro 0,73;

f.1 mapp.702 seminativo cl.2 mq.144 rd euro 0,37 ra euro 0,86;

f.1 mapp.722 pascolo cl.2 mq.22 rd euro 0,02 ra euro 0,01;

f.2 mapp.257 uliveto cl.4 mq.50 rd euro 0,06 ra euro 0,14;

f.2 mapp.258 uliveto cl.2 mq.35 rd euro 0,22 ra euro 0,13;

f.2 mapp.328 incolto prod cl.U mq.32 rd euro 0,01 ra euro 0,01;

f.2 mapp.329 uliveto cl.3 mq.198 rd euro 0,66 ra euro 0,61;

f.2 mapp.335 pascolo cl.1 mq.8 rd euro 0,01 ra euro 0,01;

f.2 mapp.401 uliveto cl.1 mq.343 rd euro 2,57 ra euro 1,42;

f.2 mapp.405 uliveto cl.2 mq.470 rd euro 2,91 ra euro 1,70;

f.2 mapp.479 seminativo cl.2 mq.106 rd euro 0,27 ra euro 0,63;

f.2 mapp.590 fabb diruto mq.12;

f.2 mapp.593 incolto prod cl.U mq.12 rd euro 0,01 ra euro 0,01;

f.2 mapp.604 sem irr arb cl.U mq.358 rd euro 3,14 ra euro 2,77;

f.3 mapp.123 uliveto cl.3 mq.756 rd euro 2,54 ra euro 2,34;

f.3 mapp.126 seminativo cl.1 mq.2330 rd euro 7,82 ra euro



15,04;

f.3 mapp.128 pascolo cl.1 mq.228 rd euro 0,29 ra euro 0,16;

f.3 mapp.247 pascolo cl.1 mq.766 rd euro 0,99 ra euro 0,55;

f.3 mapp.345 uliveto cl.2 mq.1186 rd euro 7,35 ra euro 4,29;

f.3 mapp.395 uliveto cl.2 mq.360 rd euro 2,23 ra euro 1,30;

f.3 mapp.401 uliveto cl.2 mq.274 rd euro 1,70 ra euro 0,99;

f.3 mapp.402 uliveto cl.2 mq.1102 rd euro 6,83 ra euro 3,98;

f.3 mapp.403 uliveto cl.3 mq.635 rd euro 2,13 ra euro 1,97;

f.3 mapp.465 uliveto cl.2 mq.796 rd euro 4,93 ra euro 2,88;

f.3 mapp.467 uliveto cl.2 mq.492 rd euro 3,05 ra euro 1,78;

f.3 mapp.468 uliveto cl.2 mq.344 rd euro 2,13 ra euro 1,24;

f.3 mapp.475 bosco alto cl.U mq.254 rd euro 0,05 ra euro

0,03;

f.3 mapp.476 uliveto cl.3 mq.1856 rd euro 6,23 ra euro 5,75;

f.3 mapp.607 semin arbor cl.U mq.44 rd euro 0,15 ra euro

0,28;

f.4 mapp.182 uliveto cl.2 mq.2725 rd euro 16,89 ra euro 9,85;

f.4 mapp.686 uliveto cl.2 mq.1225 rd euro 7,59 ra euro 4,43;

Con riferimento ai terreni si cui sopra le parti, per brevità e con esonero del signor Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, rinunciano di comune accordo all'indicazione dei relativi confini, essendo gli stessi loro ben noti, così come l'esatta ubicazione, situazione e consistenza dei singoli immobili.

Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati cata-



stali, il cui errore od omissione non potrà mai pregiudicare il presente atto.

La presente vendita viene compiuta per il prezzo complessivo di Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00).

Ai fini fiscali si precisa che, di detta somma complessivamente indicata:

- Euro 30.000,00 (trentamila/00) costituiscono il valore complessivamente attribuito alle unità immobiliari sopra descritte al mappale 333 subalterni 6 e 4;

- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) costituiscono il valore complessivamente attribuito alle unità immobiliari sopra descritte al mappale 334 subalterni 1 e 3;

- Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) costituiscono il valore attribuito all'unità immobiliare sopra descritte al mappale 334 subalterno 5;

- Euro 1.000,00 (mille/00) costituiscono il valore complessivamente attribuito al fabbricato diruto sopra descritto al foglio 2 mappale 590 ed ai piccoli fabbricati privi di propria autonomia reddituale insistenti sui terreni sopra descritti;

- Euro 1.000,00 (mille/00) costituiscono il valore complessivamente attribuito ai terreni, o porzioni di terreno, non ricadenti in zona agricola secondo il P.R.G. del comune di Imperia, e come meglio evidenziati nel certificato di destinazione urbanistica infra citato;



- Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) costituiscono il valore complessivamente attribuito ai terreni, o porzioni di terreno, ricadenti in zona agricola secondo il P.R.G. del comune di Imperia, e come meglio evidenziati nel certificato di destinazione urbanistica infra citato.

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

assegno circolare non trasferibile all'ordine di  
o emesso in data odierna dalla Banca

La parte alienante rilascia pertanto alla parte acquirente relativa quietanza a saldo, salvo il buon fine dei titoli come sopra descritti, rinunciando ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente spettante.

Con riferimento all'art.35 comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano altresì, in via sostitutiva di atto di noto-



rietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la presente compravendita è stata conclusa con l'intervento, quale mediatore, ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c., del signor

il quale ha percepito a titolo di provvigione:

- dalla parte alienante la complessiva somma di Euro 3.660,00 (tremilaseicentosessanta/00) comprensivi di Iva come per legge, mediante assegno postale non trasferibile tratto in data odierna su Poste Italiane,
- dalla parte acquirente la complessiva somma di Euro 3.660,00 (tremilaseicentosessanta/00) comprensivi di IVA come per legge, mediante assegno bancario non trasferibile tratto in data odierna sulla Banca



In deroga alla disciplina di cui all'art.43 del DPR 131/86 e ricorrendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art.1 - comma 497 - della legge 23 dicembre 2005 n.266 e successive modifiche ed integrazioni, la parte acquirente richiede ai competenti uffici ed a me notaio che, con riferimento alle unità immobiliari urbane sopra descritte al mappale 333 subalterni 4 e 6, nonché al mappale 334 subalterni 1 e 3, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale della presente vendita sia costituita dal loro valore determinato ai sensi dell'art.52 commi 4 e 5 del citato DPR 131/86, che, fatti salvi eventuali errori materiali, si indica in Euro complessivi Euro 121.896,39 (centotventunomilaottocentonovantasei virgola trentanove).

A tal fine le parti dichiarano di volersi avvalere, per quanto possa occorrere, delle disposizioni di cui all'art.12 del D.L. 14.3.1988 n.70 nel testo risultante dalla legge di conversione 13.05.1988 n.154 e di cui al D.M. 19.4.1994 n.701 con riferimento - quando del caso - alla rendita proposta.

La destinazione urbanistica dei terreni oggetto del presente atto risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Imperia in data 23 gennaio 2018, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, previa di-



spesa dalla lettura datami dai componenti aventi i requisiti di legge. In merito a quanto contenuto in detto certificato le parti dichiarano non essere intervenute dalla data del rilascio modifiche agli strumenti urbanistici vigenti in relazione ai terreni in oggetto.

In relazione a quanto disposto all'art.10 della legge 21 novembre 2000 n.353 le parti dichiarano che i terreni oggetto del presente atto non sono soggetti al vincolo di cui alla citata legge 353/2000 non essendo stati percorsi dal fuoco.

Quanto oggetto della presente convenzione viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto, noti alla parte acquirente, in cui questo si trova alla data odierna, con le relative accessioni e pertinenze, nonché con gli inerenti oneri e servitù.

Il possesso giuridico ed il materiale godimento di quanto oggetto del presente contratto si intendono trasferiti nella parte acquirente, per tutti gli effetti utili ed onerosi, a partire dalla data di oggi.

La parte alienante garantisce di essere la piena ed esclusiva proprietaria di quanto oggetto della presente vendita, e di averne altresì la piena e libera disponibilità anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 19 maggio 1975 n.151, in forza di successione mortis causa al signor

eredità devoluta in forza di



testamento olografo pubblicato con verbale a rogito notaio Cristiano Lavezzari, allora alla sede di Imperia, in data 22 maggio 2003, repertorio numero 44.850, registrato in Imperia in data 4 giugno 2003 al numero 853/1 (dichiarazione di successione registrata in Imperia in data 29 settembre 2003 al numero 11 volume 635, ivi trascritta in data 14 novembre 2003 ai numeri 6555/5068).

La parte alienante presta inoltre alla parte acquirente le garanzie di legge, dichiarando che quanto oggetto della presente vendita è libero da pesi, trascrizioni pregiudizievoli o iscrizioni ipotecarie, vincoli anche fiscali e diritti reali parziari a terzi spettanti.

Dichiara e garantisce inoltre la parte alienante di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere, imposta diretta o indiretta e tassa comunque afferente l'immobile in oggetto.

Dichiara la parte acquirente di essere a conoscenza dei diritti di prelazione e riscatto previsti dalle leggi 26 maggio 1965 n.590 e 14 agosto 1971 n.817. In merito la parte alienante garantisce che non vi sono soggetti che possano esercitare tali diritti.

La parte alienante garantisce inoltre che quanto oggetto della presente vendita non è attualmente locato e comunque occupato da terzi e che, in ogni caso, non esistono diritti di prelazione in relazione a quanto oggetto della presente ven-



data, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 431 del 9 dicembre 1998 e dalla ulteriore normativa in materia.

Agli effetti della registrazione le parti danno atto che nessun rapporto di coniugio, di parentela in linea retta od assimilato ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, intercorre tra venditore ed acquirente.

#### REGIME TRIBUTARIO - BENEFICI FISCALI

Le parti chiedono l'applicazione al presente atto, con particolare riferimento alle unità immobiliari urbane sopra descritte al mappale 333 subalterni 4 e 6, nonché al mappale 334 subalterni 1 e 3, delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e relative pertinenze di cui all'art.1 nota II Bis della tariffa parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26.4.1986 n.131) e successive modificazioni ed integrazioni e cioè imposta di registro al 2% imposte ipotecaria e catastale fisse ed a tal fine:

- a) la parte venditrice dichiara di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione;
- b) la parte acquirente signor \_\_\_\_\_ dichiara:
  - di essere residente nel Comune in cui sono ubicati gli immobili oggetto del presente atto;
  - di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, o in comunione fra loro, di diritti di proprietà, usu-



frutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto del presente atto;

- di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione dallo stesso o dal coniuge acquistate, con le agevolazioni di cui alle norme indicate nel comma 1° lettera c) della nota II bis all'art.1 della tariffa parte prima allegata al DPR 26.4.1986 n.131 quale modificata con legge 28.12.1995 n.549;

- di impegnarsi a fondere catastalmente le unità immobiliari urbane per le quali si richiede l'agevolazione, dichiarando che le stesse, a seguito della detta fusione catastale, saranno destinate ad uso abitazione non di lusso e relative pertinenze ai sensi di legge, e che l'unità immobiliare ad uso abitativo risultante dalla fusione non rientrerà nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La parte acquirente prende atto che, ai fini del mantenimento delle agevolazioni di cui sopra, le unità immobiliari urbane oggetto di agevolazioni non potranno essere alienate, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data odierna, salve le eccezioni previste dalla legge.

La parte acquirente dichiara di non rientrare nei benefici



fiscali previsti dall'art.7, comma 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998 n.448.

Normativa urbanistica - Ai sensi e per gli effetti della normativa urbanistica attualmente in vigore, con particolare riferimento all'articolo 40 della legge 20 febbraio 1985 numero 47 e successive modifiche, nonché dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380 (Testo Unico in materia edilizia), la parte alienante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, attesta e dichiara, sotto la propria personale responsabilità e dichiaratasi edotta delle sanzioni penali di cui all'art.76 sopra indicato, che i lavori di costruzione dei fabbricati in oggetto sono iniziati anteriormente al 1 settembre 1967.

Dichiara altresì la parte alienante:

- che a tali entità immobiliari non sono state apportate successive modifiche o varianti per le quali siano necessari provvedimenti da parte delle competenti autorità, che le stesse non necessitano attualmente di concessioni in sanatoria e non sono state oggetto dei provvedimenti sanzionatori menzionati dall'art.41 della legge 47/85;
- che pertanto non esistono cause che ne impediscano la commerciabilità.

In conformità all'art.6 comma 3 bis del Decreto Legislativo



19 agosto 2005 n.192 - come modificato dalla legge 3 agosto 2013 n.90, di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n.63 - di attuazione della direttiva 2010/31/UE, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di prestazione energetica relativo alle suddette unità immobiliari ad uso abitativo, e precisamente:

- con riferimento all'alloggio sopra descritto al mappale 333 subalterno 6, attestato di prestazione energetica numero 2580 redatto in data 23 gennaio 2018 dall'architetto Thomas Verda, iscritto all'elenco regionale dei certificatori della Liguria al numero 5664;

- con riferimento all'alloggio sopra descritto al mappale 334 subalterno 3, attestato di prestazione energetica numero 2581 redatto in data 23 gennaio 2018 dall'architetto Thomas Verda, iscritto all'elenco regionale dei certificatori della Liguria al numero 5664;

che al presente atto, a norma dell'art.6 comma 3 bis del citato Decreto Legislativo, si allegano rispettivamente sotto le lettere "B" e "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa dalla lettura avutane dai componenti, aventi i requisiti di legge, con il mio consenso.

La parte acquirente dichiara altresì di essere edotta che detti Attestati hanno una validità temporale massima di die-



ci anni a partire dal loro rilascio, e devono essere aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Con riferimento alle unità immobiliari sopra descritte al mappale 333 subalterno 4, mappale 334 subalterno 1 e mappale 334 subalterno 5, le parti, anche a norma del paragrafo 5 dell'Allegato A delle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012, dichiarano che le stesse sono escluse dalla applicazione delle citate Linee guida perché trattasi di unità immobiliari aventi destinazione d'uso a magazzino ovvero di unità immobiliare allo stato di rudere, come sopra precisato, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici o termici e per le quali non è necessario garantire un confort abitativo.

La parte acquirente dichiara inoltre di essere edotta della normativa relativa alla sicurezza sugli impianti (legge 5 marzo 1990 n.46, e d.m. 22 gennaio 2008, n.37), fermo restando che ogni onere e spesa eventualmente necessari per l'adeguamento dei detti impianti saranno interamente a carico della parte acquirente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis, della



legge 27 febbraio 1985, n.52, come integrato e modificato dal D.L. numero 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge numero 122 del 30 luglio 2010:

- si precisa che i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari urbane oggetto della presente vendita, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle quattro planimetrie e nell'elaborato planimetrico depositati in catasto, che in copia non autentica al presente atto si allegano in un unico inserto sotto la lettera "D" per costituirne parte integrante e sostanziale, previa dispensa dalla lettura datami dai componenti, aventi i requisiti di legge, con il mio consenso;

- la parte alienante, quale attuale intestataria reale dei detti beni, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i detti dati catastali e le allegate planimetrie ed elaborato planimetrico sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;

- si precisa che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari, fatta eccezione per la trascrizione della accettazione dell'eredità morendo relitta del signor

sopra descritta, per la quale si procederà contestualmente alla trascrizione della presente compravendita.

Spese ed imposte del presente atto e di tutte le dipendenti formalità staranno a carico della parte acquirente.



Le parti danno atto di aver ricevuto da me notaio l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla loro conservazione per dare esecuzione al presente atto e per adempiere ai doveri di legge.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti i quali lo approvano e per conferma lo sottoscrivono con me notaio alle ore undici e minuti quindici dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e completato a mano da me notaio, sta il presente atto su cinque fogli protocollo per un totale di diciotto facciate scritte per intero e quanto di questa diciannovesima.


In originale firmati \_\_\_\_\_

Marco SA-

GUATO Notaio.



allegato "A"  
n. atto n. 10439 Rep. 7977 Tax.  
del 25/01/2018

<p><b>Marcia da Bollo</b></p> 		<p>Pagamento spese di Istruttoria (D.G.M. n. 186/14) € 165,00 effettuato in data <u>16/01/2018</u></p>
		<p>Diritti di Sogreteria € 25,82 Versamento effettuato in data <u>16/01/2018</u></p>

23 GEN 2018



CITTA' di IMPERIA

**SETTORE  
URBANISTICA - LL.PP.  
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta inoltrata il 27/12/2017 (ad uso atto notarile)
- Richiedente: Notaio SAGUATO Avv. Marco domiciliato in Imperia Via Don Abbo n. 16;
- Visto il P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 46 del 24.02.1999, così come modificato nelle N.T.A. allegato allo stesso, con D.P.G.R. n. 11 del 24.01.2003,
- Sentito l'Ufficio competente;

CERTIFICA

Che il/i mappale/i :  
n. 257 - 258 - 328 - 329 (circa 40%) - 590 - 593 - 604 (circa 87%) del Fg. 2  
del Comune di Imperia sezione censuaria di MOLTEDO  
ricade/ono in zona di interesse storico artistico e di pregio ambientale (A);

Che il/i mappale/i :  
n. 675 - 677 (circa 4%) - 702 (circa 81%) del Fg. 1  
n. 123 - 126 - 128 - 247 - 345 - 395 - 401 - 402 - 403 - 465 - 467 - 468 - 475 - 476 - 607 del Fg. 3  
n. 686 del Fg. 4  
del Comune di Imperia sezione censuaria di MOLTEDO  
ricade/ono in zona per attività agro silvo pastorale (EE).

Che il/i mappale/i :  
n. 677 (restante 96%) - 702 (restante 19%) 722 del Fg. 1  
n. 329 (restante 60%) - 335 - 401 - 405 - 479 - 604 (restante 13%) del Fg. 2  
n. 182 del Fg. 4  
del Comune di Imperia sezione censuaria di MOLTEDO  
ricade/ono in zona agricola di salvaguardia (S);

Che la superficie del/i succitato/i mappale/i non risulta gravata da vincolo di servitù non edificandi.

Che il/i succitato/i mappale/i non risulta/no, soggetti a piani aziendali di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 50 delle N.T.A. allegato al P.R.G.

Che il/i mappale/i succitato/i non risulta/no gravato/i da vincolo di collegamento funzionale ai sensi dell'art.44 delle N.T.A. allegato al PRG.



**Art. 22 - Zone "A" di interesse storico - artistico e di particolare pregio ambientale**

**Caratteristiche**

Le zone "A" sono le aree sia urbane che frazionali aventi le caratteristiche proprie delle zone territoriali omogenee di tipo "A" come definite dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e cioè le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

La delimitazione delle zone "A" è precisata negli elaborati grafici del P.R.G.

**Norma urbanistica e modalità di attuazione**

Nelle zone "A" si interviene per mezzo di titolo abilitativo diretto nei modi e con gli interventi ammissibili sul patrimonio esistente secondo quanto stabilito dall'art. 31 della L. 457/78, lettere a), b), c). Sono altresì ammesse le opere interne come definite nell'art. 26 della L. 47/85, in quanto applicabile.

I casi più tipici ricorrenti caratterizzanti le singole categorie di intervento sono elencati nell'art. 8 delle presenti norme.

Nelle zone "A" sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia a mezzo di diretta concessione come definiti nella lettera d) dell'art. 31 della L. 457/78, purché non comportino incrementi di volume del fabbricato preesistente, incrementi di superficie di piano superiori al 10% dell'esistente entro l'involucro del fabbricato, mutamenti delle destinazioni d'uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, modifica dei connotati tipologici, funzionali ed architettonici, ad esclusione di quegli interventi sull'assetto esterno volti a ripristinare elementi tipologici preesistenti e ricomporre l'organismo edilizio.

Per tutti gli elementi su elencati va comunque tenuta ferma la possibilità, ai fini di attuazione e gestione dell'intervento, di utilizzo di strumenti di iniziativa pubblica o privata quali lo S.U.A. ed il P.O.I., di cui alla L.R. 25/1987. Tali strumenti diventano obbligatori nei casi in cui si intenda intervenire mediante ristrutturazione edilizia non rispondente ai parametri su elencati.

**Parametri**

Tipi di intervento ammessi	T.A.S.	MS, RR, RS, RI
	C.E.	RI
	S.U.A.	RI
Estensione minima S.U.A.	mq	-
Lotto minimo (C.E. - C.E.C.)	mq	-
Indice territoriale	mq/mq	-
Indice fondiario	mq/mq	-
% incremento sull'esistente	-	10%
Altezza massima (H max)	ml	Art. 8 D.M. 1444/1968
Rapp. di copertura massimo (Rc max)	mq/mq	-
Distanza minima dai confini	ml	Norme Codice Civile
Distanza minima dai fabbricati	ml	Norme Codice Civile
Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili	ml	Norme Codice Civile

**Modalità di intervento nelle zone "A"**

Nel rispetto delle operazioni consentite all'interno di ogni singola categoria di intervento, vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni di validità generale:

**1) Prospetti**

Gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione degli aspetti architettonici e del ripristino dei valori originari.



Sui singoli prospetti sono consentite solo parziali modifiche, ivi comprese le eventuali modifiche alla bucature esistenti, tese al recupero di elementi architettonici originali. E' prescritta altresì la salvaguardia degli elementi di particolare valore stilistico come ad esempio cornici, cornicioni, fasce marcapiano.

Il rivestimento dovrà essere eseguito in intonaco alle genovesi. Non sono ammessi rivestimenti esterni in legno, in cemento, lamiera, grès, ceramica o altro materiale; ove fossero esistenti ne è prescritta la rimozione.

Ove presente o documentabile (anche attraverso fonti fotografiche attendibili), è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino delle decorazioni di facciata, secondo i disegni originali e colori che riprendano la tradizione del repertorio cromatico locale. Il disegno delle facciate da ripristinare va preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene la selezione dei colori (che dovranno essere scelti in base ad una gamma di coloriture ammissibili, reperibili in un apposito repertorio) e l'eventuale disegno decorativo (finte architetture, "trompe l'oeil" o altro).

Per quanto riguarda gli infissi, si prescrive che essi siano coerenti con la tradizione locale (persiane alla genovese), in legno o in alluminio. Non è ammessa la posa in opera di serrande avvolgibili o saracinesche ad esclusione di quelle a maglia. Gli infissi già esistenti difformi con quelli prescritti vanno sostituiti.

Sulle facciate non devono essere visibili da spazi pubblici gli scarichi, le tubazioni da fumo, da ventilazione e simili; fanno eccezione le canne fumarie che abbiano un carattere architettonico componendosi con l'insieme e le parti di tubazioni che spicchino dalle coperture senza alterare l'ambiente originario.

Compatibilmente con le esigenze delle Società preposte alla installazione ed alla manutenzione, le linee esterne degli impianti telefonici e del gas dovranno essere collocate sotto traccia o interrate.

## 2) Coperture

La formazione di nuovi manti di copertura deve essere realizzata con materiali di tipo tradizionale, specificatamente con tegole alla marsigliese in laterizio rosso. I parziali o totali rifacimenti del manto di copertura potranno essere realizzati utilizzando materiali uguali a quelli preesistenti qualora siano laterizio rosso; nel caso di materiali diversi (eterit, plastica, lamiera, ecc.) questi dovranno essere sostituiti con tegole in laterizio alla marsigliese. Nel caso di copertura piana, questa dovrà essere pavimentata con elementi in laterizio, in cotto, in ardesia o in marmo.

Non è consentito modificare la pendenza dei tetti esistenti, salvo il caso in cui la modifica serva a ricomporre l'organismo edilizio originario, o costituisca adeguamento funzionale dei sottotetti.

Sono altresì prescritti la conservazione, il restauro ed il ripristino delle mensole e dei cornicioni di gronda databili anteriormente al 1942.

E' ammessa, oltre ai tradizionali abbaini (che comunque non devono superare la larghezza di ml 1,20), la realizzazione di lucernai purché non sporgano più di 10 cm dall'estradosso del manto di copertura.


Sono altresì consentite le prese d'aria e gli sfiiati per gli impianti igienico sanitari e di riscaldamento; la parte eccedente l'estradosso del manto di copertura dovrà essere realizzata in armonia con il materiale del manto medesimo e comunque realizzata nelle forme e con i metodi costruttivi caratteristici degli analoghi elementi di tipo tradizionale.

Canali di gronda e pluviali, se sostituiti, devono essere in rame.

Nel caso di edifici in cui siano o possano essere installati più apparecchi radio e/o televisivi, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata; sono comunque vietate le discese di antenne mediante cavi volanti.

## 3) Adeguamento statico e funzionale

E' ammesso in questo senso il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modifica della posizione e delle quote di murature portanti, solai a volta e scale a volta in muratura.



Sono altresì consentiti interventi di arresto del degrado (quali eliminazione di umidità e infezioni di malte speciali), alleggerimento di elementi strutturali pesanti nel rispetto comunque delle caratteristiche costruttive originarie, realizzazione di elementi strutturali in c.a. o acciaio con funzione di adeguamento statico di strutture preesistenti e senza alterazione del sistema costruttivo originario.

#### 4) Tipologia

Nei casi in cui si stia operando su un manufatto particolarmente degradato o incongruo rispetto all'ambiente circostante sono consentiti interventi atti a ripristinare i collegamenti verticali o orizzontali quali androni, blocchi scale, portici e a ripristinare tutti gli elementi organici nel tipo edilizio preventivamente definito quali partitura delle finestre, tipo di copertura, muri portanti interni, particolari elementi di finitura. E' consentita altresì l'eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue all'impianto originario) ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico la cui demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale.

Non sono ammesse destinazioni d'uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche dei manufatti presenti nella zona, quali attività artigianali a carattere non tradizionale e officine meccaniche. E' precluso l'insediamento di ogni attività direzionale che comporti, attraverso interventi di demolizione e ricomposizione consistenti, la sostanziale modifica dell'impianto tipologico e distributivo originario.

#### 5) Ambienti interni

E' prescritto il restauro degli elementi interni di valore artistico nel caso in cui ne sia documentata l'esistenza. Negli altri ambienti sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione di tramezzi, ripristino degli intonaci, di tinteggiatura delle pareti, di rifacimento parziale o totale delle pavimentazioni di riparazione o sostituzione di impianti tecnologici, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e sempre che non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare l'impianto distributivo originario.

#### 6) Soffitte ed elementi esterni

E' consentita l'utilizzazione delle soffitte per destinazione d'uso residenziale o locali accessori nel rispetto dei disposti di cui alla Legge Regionale n. 24/2001. Nel caso in cui non si applichino i disposti di cui alla L.R. 24/01, è consentita l'utilizzazione delle soffitte a condizione che la parte abitabile abbia, a lavori ultimati altezza media non inferiore a mt. 2,40 ed altezza minima non inferiori a mt. 1,80.

In questi casi l'incremento di superficie va conteggiato ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione, ma non rientra comunque negli incrementi di superficie di piano ammessi dal presente articolo. Poiché l'obiettivo della norma è quello di non alterare i valori di immagine che caratterizzano il paesaggio urbano imperiese, gli interventi che introducono elementi innovativi ( allineamenti di gronde, realizzazione di balconi, di logge, di lucernai, ecc.) rispetto a tale immagine, devono essere di forza e qualità tali da poter divenire essi stessi fattori di rafforzamento dei valori di immagine. La dimostrazione di cui sopra è data da un apposito studio di insieme.

### Art. 45 - Interventi edilizi in zone agricole: norme generali

#### Nuove costruzioni

Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l'edificazione nelle zone agricole deve rispondere alle seguenti norme generali:

1) Le nuove edificazioni residenziali devono essere integrate con la struttura territoriale insediativa così come storicamente conformata e conformarsi all'andamento orografico, ai caratteri tipologici e morfologici riconoscibili nel contesto architettonico e ambientale locale.



- 2) I nuovi volumi, siano essi nuovi edifici o volumi risultanti da ampliamenti dell'esistente, dovranno essere articolati in parti tali da seguire possibilmente l'andamento del terreno, senza sensibili modifiche alle quote preesistenti; le altezze dei vari corpi di fabbrica dovranno seguire ed interpretare i profili naturali.
- 3) Il rapporto di copertura massima consentito per gli edifici è di 1/20 della superficie del fondo interessato dall'edificazione; eventuali attrezzature del terreno scoperto che ne alterino la permeabilità dovranno prevedere una adeguata regimentazione delle acque bianche.
- 4) La superficie dell'interrato sottostante un edificio non può eccedere del 40% l'ingombro dell'edificio stesso fuori terra, considerato nella sua estensione massima ammissibile in rapporto all'indice di cubatura, comprensiva della superficie di portici e logge.
- 5) La larghezza interna netta delle intercapedini dei vani interrati o parzialmente interrati non deve essere superiore a cm. 80. In caso di superamento di tale limite, le stesse saranno computate per l'eccedenza nel calcolo del rapporto di copertura o dell'indice di cubatura.
- 6) Gli spazi esterni di pertinenza degli edifici e dell'azienda non dovranno essere resi impermeabili con pavimentazione di tipo continuo e si dovrà aver cura di garantire la massima permeabilità dei suoli.
- 7) Nel caso di edifici con copertura a falde, l'inclinazione delle stesse non deve essere superiore ai 25 gradi.
- 8) I tracciati viari riportati nelle tavole di P.R.G. sono vincolanti a tutti gli effetti (nei limiti di spostamento entro le fasce di rispetto stradale) e, pertanto, restano ferme tutte le distanze delle costruzioni dai cigli stradali così come prescritto dalle presenti norme.
- 9) Ogni entità realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell'energia elettrica e garantire lo smaltimento delle acque vere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i requisiti stabiliti dalla Legge n. 319 del 10/5/1976 e successive modificazioni e/o integrazioni.

#### Interventi sull'esistente

In tutte le zone agricole sono consentiti su tutti gli edifici esistenti al momento dell'adozione della presente Variante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con diritto titolo abilitativo.

Sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici (assorbibili una sola volta), contenuti al massimo entro il 20% del volume esistente con un massimo di 60 mc, per miglioramenti igienici o tecnologici e funzionali, per ogni unità edilizia con attribuzione proporzionale alle singole unità immobiliari, oltre agli ampliamenti che utilizzano l'indice di cubatura.

E' altresì ammessa, a mezzo di titolo abilitativo convenzionato, la ristrutturazione, la traslazione all'interno del fondo rustico della cubatura esistente e l'eventuale accorpamento dei volumi esistenti, al fine di ricomporre l'edificio in modo coerente con il contesto ambientale circostante, nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze o sulle altezze: altezza massima ml. 5,50 (in caso di accorpamento è consentito raggiungere l'altezza massima del fabbricato esistente); distanza dai confini ml. 6,00; distanza dai fabbricati ml. 12,00; distanza dalle strade pubbliche ml. 5,00.

Per le costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto delle strade pubbliche, l'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione concessa non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. Nel caso di interventi di ristrutturazione che comportino la demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente, se lo stesso sopravanza il limite minimo di ml. 3,00 dal ciglio della strada sono consentiti interventi di ristrutturazione e/o ampliamento solo a condizione che vengano eliminati gli elementi costitutivi dell'edificio medesimo posti a distanza inferiore a ml. 3,00. La volumetria relativa a questa demolizione può essere recuperata in contiguità ed allineamento con la porzione di fabbricato di cui si prevede il mantenimento.

Le caratteristiche dei materiali utilizzati per i rivestimenti degli edifici devono riferirsi a quelle del repertorio della tradizione locale, e per esempio: intonaci a base di calce finiti in arenino, integgiature con pittura a base naturale, coperture in tegole alla marsigliese in laterizio rosso, persiane di tipo tradizionale in legno o alluminio verniciato, infissi a telaio e contro telaio in legno, PVC o alluminio verniciato, portoni in legno verniciato, lastricature degli spazi scoperti in pietra a lastre o ciottoli, terra naturale o mattonata; recinzioni con paletti in legno e metallo verniciato ovvero con base in pietra e muratura intonacata.

In ogni caso occorre privilegiare i materiali di copertura tradizionali, rivestimento o intonaco, zoccolatura e simili che, nella costruzione sulla quale si interviene, contribuiscono a caratterizzarla; prestare particolare cura al disegno dei principali elementi architettonici; non lasciare a vista sostegni verticali con dimensioni tali da turbare le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale; attribuire alle recinzioni carattere simbolico oppure allestirle con strutture leggere, occultabili mediante siepi.



**Art. 48 - Zone agricole "EE" per attività agro-silvo-pastorali**

Sono le zone agricole destinate a bosco, al prato-pascolo, o gerbide in cui è consentita solo la costruzione di annessi rustici a mezzo di concessione edilizia con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,01 mc/mq e con rapporto di copertura di 1/50.

Possono essere asserviti lotti anche non contigui ma che risultino compresi nella stessa zona agricola omogenea, sino al raggiungimento di una volumetria massima complessiva di mc. 600.

In dette zone nel caso in cui siano interessate da attività olivicole è consentita la realizzazione di annessi rustici interrati con superficie lorda massima, di:

mq. 25 ed unica apertura, per terreni coltivati di superficie compresa tra mq. 500 e mq. 2.500

rapporto di copertura di 1/100 per terreni coltivati di superficie superiore ai mq. 2.501;

Le superfici suddette si intendono al netto dell'intercapedine di cm. 30 (massimo);

I suddetti annessi rustici devono avere altezza massima di ml. 2.50.

**Indice trasferibile**

Nel caso di trasferimento dell'indice di fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all'art. 6 delle presenti norme.

Resta inteso che l'indice eventualmente trasferito non è aggiuntivo rispetto all'indice indicato nelle norme di ciascuna zona omogenea.

**Parametri**

Tipi di intervento ammessi	T.A.S.	MS, RR, RS, RL, DR, RI, NC
Indice fondiario (annessi rustici)	mc/mq	0,01
Volume massimo	mc	600
Altezza massima (H max)	ml	6,00
Rapp. di copertura massimo (Re max)	mq/mq	1/50
Distanza minima dai confini	ml	6,00*
Distanza minima dai fabbricati	ml	12,00
Distanza minima dalle strade pubbliche	ml	5,00

\* E' consentita una distanza dai confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati.

**Art. 49 - Zone "S" e "Sa", agricole di salvaguardia**

Negli elaborati grafici di piano sono classificate zona "S" di rispetto ambientale le zone che pur conservando un carattere agricolo e produttivo piuttosto evidente sono dotate pure di notevoli valenze paesistiche ed ambientali.

Per tali zone il P.R.G. prescrive la conservazione e la salvaguardia.

Per quanto riguarda le aree scoperte, il manto vegetale d'essenze di alto fusto sarà conservato ed eventualmente arricchito con specie caratteristiche dell'area. Particolare cura e' prescritta per la conservazione della coltura dell'olivo quale elemento rilevante del paesaggio ligure mediterraneo.

Saranno conservati, ed eventualmente restaurati, le recinzioni ed i muri di sostegno con l'utilizzo dei materiali già in sito o usati prevalentemente nell'area.

In dette zone sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, consolidamento statico e ristrutturazione finalizzata al riordino o accorpamento di cubature disorganiche e in contrasto con la tipologia locale, al fine di addivenire ad un manufatto che, anche se parzialmente o totalmente diverso dall'originale, sia rispettoso dell'ambiente e delle caratteristiche architettoniche della zona.

Sono inoltre consentiti, per motivi igienico-sanitari, funzionali e per la riqualificazione del fabbricato, incrementi di volume così ripartiti:

Edifici con volumetria fino a 270 mc: è consentito raggiungere la volumetria di 350 mc;

Edifici con volumetria compresa tra i 271 mc ed i 350 mc, è consentito un incremento volumetrico del 30%;



- Edifici con volumetria compresa tra 351 e 700 mc, è consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 20% delle preesistenze (max 120 mc);
- Edifici con volumetria superiore a 700 mc: è consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 5% delle preesistenze (max 75 mc).

È ammesso il recupero di ruderi di fabbricati esistenti sulla base dei seguenti elementi:

- a) che i resti dei vecchi manufatti siano chiaramente documentati attraverso un rilievo topografico asseverato che evidenzia in particolare gli elementi ancora consistenti in elevazione;
- b) che in base al suddetto rilievo sia determinata la conformazione tipologica e la consistenza volumetrica dell'edificio preesistente. Ciò può avvenire anche con l'ausilio di eventuali altre documentazioni ad integrazione (cartografia storica, fotografie, rilievi catastali ecc.);

che gli immobili presenti connotati tali da evidenziare la sussistenza nell'edificio di caratteri architettonici assimilabili alla nozione di rustico rurale e quindi la presenza di strutture perimetrali in muratura largamente prevalenti, onde consentire la piena definizione della composizione originaria con l'esistenza di aperture dimensionate in termini tali da non escludere l'antico, anche se episodico, uso abitativo;

sia evitata l'apertura di nuove unità abitative, talché l'imposizione dell'obbligo di reperire i parcheggi corrispondenti alle nuove unità abitative venga a tal fine assicurata, laddove non vi sia un accesso carrabile, nel raggio di intorno delle nuove unità e quindi non necessariamente nelle adiacenze delle nuove unità immobiliari;

la trasformazione a fini residenziali sia degli edifici diretti sia di quelli oggi destinati ad alta funzione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna ad assicurare il presidio del fondo di pertinenza, sia mediante coltivazione sia mediante realizzazione di interventi utili a tal fine.

È consentito l'uso a fini residenziali dell'edificio recuperato solo nel caso in cui venga dimostrato l'adeguamento ai parametri igienico-sanitari stabiliti a norma di legge e nel rispetto della presente normativa.

Nella ristrutturazione e ricomposizione edilizia così attuata dovrà essere valutata la possibilità di un recupero tipologico del manufatto.

Per le operazioni di recupero dovranno essere impiegati gli stessi materiali e le stesse tecniche costruttive originarie dell'edificio.

Si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui sia dimostrato che è esistente alla data di presentazione del progetto almeno un terzo della struttura muraria ipotizzata preesistente.

Sono altresì consentiti interventi di sostituzione di edifici incongrui rispetto all'ambiente o alla tipologia dell'edificato agricolo. In tali casi si può procedere alla demolizione totale dell'edificio preesistente ed al recupero integrale della volumetria.

È ammessa anche, a mezzo di titolo abilitativo convenzionato, la traslazione all'interno del lotto, della cubatura esistente e l'eventuale accorpamento dei volumi esistenti, al fine di ricomporre l'edificato in modo coerente con il contesto ambientale circostante e nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze:

altezza massima: ml 5,50 (in caso di accorpamento è consentito il raggiungimento dell'altezza massima esistente)

- distanza dai confini: ml 6,00 (È consentita una distanza dai confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati);

- distanza dai fabbricati: ml 12,00

Tali interventi di sostituzione sono assentibili solo previa presentazione di rilievo topografico asseverato dello stato di fatto e previa perizia asseverata da tecnico abilitato che attesti l'esatta consistenza dello stato di fatto.

Nelle zone "S" non è ammessa alcuna nuova costruzione, salvo parcheggi privati ex legge 122/1989.

Si definiscono zone "SA" le zone aventi le stesse caratteristiche delle zone "S" (e dove pertanto vige identica normativa), ma individuate dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA. come aree di elevato valore paesistico, da tutelare.

### Indice trasferibile

Nel caso di trasferimento dell'indice di fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all'art. 6 delle presenti norme.



Che sul/i succitato/i mappale/i non esiste il vincolo previsto dagli ultimi due commi dell'art.9 della legge 1.3.75 n.° 47, come agglunti con D.L. 30.9.93 n.° 332, convertito in legge 29.10.93 n.° 428 così come modificato dall'art. 10 della legge n° 353 del 21.11.2000.

Si rilascia il presente certificato ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n° 380 del 6/6/01.

L'Istruttore Tecnico Direttivo  
(Geom. Sampietro Angelo)



SA/sa  
Predisposto in data 27/12/2017

Rilasciato in data: 23 GEN 2018

